

## Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Albo dei Fornitori di lavori, beni e servizi

### Art. 1 – Istituzione, Durata e Oggetto dell'Albo Fornitori

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (d'ora in poi **Codice**) e s.m.i., è istituito l'**Albo Fornitori di lavori, beni e servizi**, gestito in maniera telematica.

2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

3. L'iscrizione all'Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo come disciplinato dall'art. 11 del presente Regolamento.

L'Albo presenta carattere aperto ed è, pertanto, consentito in un qualsiasi momento agli operatori economici, in possesso dei requisiti, procedere con la registrazione al portale secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

4. La procedura d'iscrizione è telematica ed ha lo scopo di definire un numero di **operatori economici** (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) per i quali risultino preliminarmente dichiarati i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco dei soggetti economici iscritti, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

5. Gli obiettivi che si vogliono perseguire, sono:

a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono l'invito di Operatori Economici;

b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

### Art. 2 – Definizione dell'Albo

L'albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

a) per l'invito a gare disciplinate dall'art. 36 del Codice;

b) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del Codice;

c) per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art. 66 del Codice.

Si farà ricorso all'Albo di cui al presente Regolamento, ove non utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.

### Art. 3 – Categorie e classi di importo dell'elenco

A. L'Albo degli operatori economici per l'affidamento di beni e servizi è strutturato in categorie e classi di importo nel limite massimo di spesa per i contratti sotto-soglia per forniture e servizi di cui all'art. 36 del Codice. Detta soglia sarà automaticamente adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 35 co. 1 lett. c) del Codice.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di **beni e di servizi** come individuati sulla piattaforma telematica.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

classe 1 inferiore a € 40.000,00;

classe 2 pari o superiore a € 40.000,00 fino a € 100.000,00;

classe 3 da € 100.000,01 fino alla soglia comunitaria (di cui all'art. 35 co. 1 lett. c) del Codice).

B. L'Albo degli operatori economici per l'affidamento di **servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria** è strutturato in categorie come individuati sulla piattaforma telematica e classi di importo nel limite massimo di € 100.000,00.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

classe 1 = inferiore a € 40.000,00,

classe 2 = da € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00.

C. L'Albo degli operatori economici per l'affidamento dei **lavori** è strutturato in categorie come individuati sulla piattaforma telematica e classi di importo nel limite massimo di spesa per i contratti sottosoglia di cui all'art. 36 del Codice.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

classe 1 = inferiore a € 40.000,00;  
classe 2 = pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 ,  
classe 3 = da € 150.000,01 ed inferiore a € 1.000.000,00.

L'articolazione dell'Albo (categorie di specializzazione e classi di importo) potrà essere variata o implementata, in ogni momento, con Determinazione del Segretario Generale. Di ogni variazione sarà assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**Si precisa** che tra le categorie merceologiche impostate a sistema è presente una macro area denominata '*GARE EXTRA ALBO - CATEGORIE PER PROCEDURE EXTRA ALBO*' ad uso esclusivo dell'AdSP che, in fase di indizione di procedura extra albo, procederà a selezionare quella/e di riferimento. Si specifica che il fornitore che selezioni in fase di registrazione una o più di tali categorie non potrebbe essere accreditato, almeno per quella/e categorie dedicate alle procedure di gara pubbliche.

#### **Art. 4 – Pubblicazione**

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'AdSP del Mar Ionio [www.port.taranto.it](http://www.port.taranto.it) e sul link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto).

Il presente Regolamento unitamente agli allegati è pubblicato sul link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto) nella sezione "*documentazione*".

L'AdSP si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi con qualunque altro mezzo.

#### **Art. 5 – Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli operatori economici, disciplinati secondo gli artt. 45 e 46 del Codice;
- viene effettuata per categorie di Beni, Servizi, Lavori, Servizi tecnici (Architettura e Ingegneria).

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- l'Operatore Economico interessato si dovrà collegare al link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto) e potrà scaricare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo Fornitori per determinare quelle a cui iscriversi;
- dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, dovrà compilare le varie schede accessibili dal link "Registrati", seguendo le successive istruzioni on-line del programma, nonché compilare ed allegare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta (Scheda A, Scheda B, Scheda C, ulteriori certificati).

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti - consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o d'uso di atti falsi - sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

I soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo.

Qualora i soggetti di cui all'art. 45 e 46 del Codice incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'AdSP prenderà in considerazione la prima istanza pervenuta.

Qualora la domanda risulti completa l'Operatore Economico sarà iscritto all'Albo.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, all'Operatore Economico saranno chieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

Gli **Operatori Economici** (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno dichiarare di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà essere verificata consultando il link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto) L'AdSP si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC mediante piattaforma.

## Art. 6 – Requisiti di iscrizione

### **A. BENI E SERVIZI**

#### **6.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**

Per l'inserimento nelle categorie di specializzazione e classi d'importo di cui all'art. 3 del presente Regolamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'iscrizione;
- b) eventuale iscrizione in albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- c) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi di cui all'art. 80 del Codice.

#### **6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria: Fatturato Globale**

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al valore massimo della classe di importo richiesta. Qualora si chieda l'iscrizione a più categorie il fatturato globale deve essere pari alla somma dei valori massimi delle classi di importo richieste (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per la Classe 2 (fino ad € 100.000,00) di due categorie, allora il fatturato globale deve essere almeno pari ad € 200.000,00).

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

#### **6.3. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale: Servizi Analoghi**

L'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) della categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per la Classe 2 di una certa categoria occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria di iscrizione per almeno 100.000,00 euro).

Per l'iscrizione nella categoria “servizi legali,” i professionisti interessati, devono indicare nell'istanza la categoria di specializzazione alla quale intendono iscriversi ed allegare un dettagliato curriculum professionale. È possibile presentare istanza per più categorie di specializzazione.

I requisiti di ordine speciale sono i seguenti:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza da almeno cinque anni a far tempo dalla data della domanda;
- (eventuale) abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori;
- patrocinio di almeno n. 10 (dieci) cause negli ultimi cinque anni in ciascuna materia della/e categoria/e dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- assenza di procedimenti conclusi nei propri confronti con emissione della relativa sanzione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

**Si precisa** che, al momento dell'affidamento dell'incarico il professionista non dovrà avere contenziosi in corso promosse contro l'AdSP, sia in proprio che in qualità di difensore di altre parti.

Il possesso di detti requisiti deve essere dichiarato secondo **l'Allegata Scheda A**.

### **B. SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA**

Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione, dovranno essere in possesso:

- a. dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
- b. del requisito di idoneità professionale:
  - b.1 iscrizione all'Albo Professionale di riferimento (il soggetto richiedente l'iscrizione dovrà indicare il numero e la data di iscrizione all'Ordine/Albo di riferimento); in particolare:
    1. in caso di iscrizione nelle sezioni di attività n. 3 e 4 (collaudi) di cui alla tabella “Sezioni di attività” il professionista dovrà, inoltre, essere in possesso dei requisiti specifici così come indicato all'art. 216 co. 9 del D.P.R. 207/2010; (dichiarazione contenuta nell'allegata Scheda B)
    2. in caso di iscrizione per la sezione di attività n. 5 (coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione) il professionista dovrà, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 81/08; (dichiarazione contenuta nell'allegata Scheda B)
  - b. 2 (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della domanda di iscrizione.
- c. dei requisiti di capacità tecnico-professionale:
  - c.1. curriculum professionale messo a disposizione sulla piattaforma debitamente firmata digitalmente;
  - c.2. elenco sintetico dei servizi svolti attinenti l'ingegneria e l'architettura, realizzati nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione - (redatto secondo **l'allegata Scheda B** con l'indicazione, ove possibile, delle classi e categorie del servizio svolto, debitamente firmata digitalmente) - relativi a lavori attinenti alla

tipologia di servizi indicati nella tabella “Sezioni di attività” allegata al presente Regolamento per le quali si chiede l’iscrizione:

- a) per la sezione di attività ST1 (progettazione): aver svolto servizi di progettazione attinenti le ID-Opere di iscrizione per un importo lavori almeno pari ad € 400.000,00 per l’iscrizione nella classe 1, o € 1.000.000,00 per l’iscrizione nella classe 2;
  - b) per la sezione di attività ST2 (direzione lavori/ufficio direzione lavori): aver svolto, in qualità di Direttore dei Lavori, servizi di direzione lavori attinenti le ID-Opere di iscrizione per un importo lavori complessivo almeno pari ad € 400.000,00 per l’iscrizione nella classe 1, o € 1.000.000,00 per l’iscrizione nella classe 2. Si precisa che per l’iscrizione nella SOLA classe 1, è sufficiente che il professionista abbia ricoperto il ruolo di Direttore Operativo/Ispettore di Cantiere, in lavori attinenti le ID-Opere di iscrizione per un importo lavori complessivo almeno pari ad € 400.000,00;
  - c) per la sezione di attività ST3 (collaudo statico): aver svolto attività di collaudo statico per un importo lavori complessivo almeno pari ad € 400.000,00 per l’iscrizione nella classe 1, o € 1.000.000,00 per l’iscrizione nella classe 2;
  - d) per la sezione di attività ST4 (collaudo tecnico-amministrativo): aver svolto attività di collaudo tecnico-amministrativo per un importo lavori complessivo almeno pari ad € 400.000,00 per l’iscrizione nella classe 1, o € 1.000.000,00 per l’iscrizione nella classe 2;
  - e) per la sezione di attività ST5 (coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione): aver svolto le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione per un importo lavori complessivo almeno pari ad € 400.000,00 per l’iscrizione nella classe 1, o € 1.000.000,00 per l’iscrizione nella classe 2;
  - f) per le sezioni di attività ST6 (procedure espropriative/catasto/rilievi) e ST7 (geologia/geotecnica): aver svolto almeno una prestazione attinente alla tipologia di servizio per il quale si richiede l’iscrizione; l’iscrizione in queste sezioni non prevede il requisito di importo lavori complessivo, ed avverrà per classe unica;
  - g) per la sezione di attività ST8 (supporto al RUP e verifica progettazioni): aver svolto servizi di supporto al RUP o di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26 del Codice – per un importo lavori fino ad € 5.548.000 per l’iscrizione in classe 1 e per importi superiori per l’iscrizione in classe 2. Per la sola attività di verifica, è chiesto il possesso dei requisiti indicati al punto VII delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.
- c.3. eventuali ulteriori attestati di frequenza/certificazioni/iscrizioni necessari all’espletamento dei servizi oggetto di affidamento, così come richiesto dalle normative di riferimento.

Si precisa e stabilisce che:

- a) i servizi valutabili sono anche quelli indicati nelle Linee guida n. 1 cit. alla parte IV paragrafo 2.2.2.4;
- b) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente il decennio indicato; con riferimento alla sezione di attività ST2, qualora l’attività non fosse ancora ultimata al momento della richiesta di iscrizione, l’operatore potrà indicare il valore di Stato Avanzamento Lavori raggiunto che sarà utilizzato nel computo del requisito;
- c) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di presentazione della domanda di iscrizione); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- d) per la contemporanea iscrizione nelle classi 1 e 2 l’operatore economico dovrà possedere la somma dei requisiti chiesti per la singola classe.

### **C. LAVORI**

Gli operatori economici richiedenti l’iscrizione, dovranno essere in possesso:

- a. dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice;
- b. per gli appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (compilare **l’allegata Scheda C in alternativa** se in possesso allegare apposita Attestazione Soa);
- c. per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00: attestazione Soa in corso di validità per classe e categoria adeguata (allegare apposita Attestazione Soa).

#### **Art. 7 – Sospensioni dall’Albo Fornitori**

L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati e le informazioni fornite all’Amministrazione.

Saranno sospesi i fornitori che non comunichino tempestivamente all’Amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all’Albo o si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze nell’espletamento del contratto.

La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) giorni ad un massimo di 120 (centoventi) giorni e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della mancanza.

### **Art. 8 – Esclusione/Cancellazione dall'Albo dei Fornitori**

L'esclusione/cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- a) hanno commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione;
- b) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale
- d) si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
- e) si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
- f) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- g) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Nei casi precitati, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante dell'operatore economico, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva. Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato all'operatore interessato, tramite comunicazione via Pec.

La cancellazione può essere disposta su domanda dell'operatore economico, sottoscritta dal legale rappresentante.

### **ART. 9 – Effetti e validità dell'iscrizione**

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici *ha validità annuale* a decorrere dalla data di iscrizione o di eventuale rinnovo dell'iscrizione ex art. 11 del presente Regolamento, sempre che nel suddetto periodo continuo ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 6 del presente Regolamento. In ogni caso, la verifica verrà effettuata in occasione di ogni singola procedura di affidamento.

### **Art. 10 – Aggiornamento dei dati dell'operatore economico**

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'operatore economico che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso l'AdSP è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

### **Art. 11 – Rinnovo ed estensione dell'Iscrizione**

#### **11.1 Rinnovo**

L'operatore economico, dovrà presentare **entro 15 giorni** antecedenti alla scadenza dell'iscrizione, la documentazione richiesta dalla piattaforma per l'istanza di rinnovo. Decorso tale periodo l'operatore economico risulterà *"accreditato non confermato"* e pertanto, non potrà essere invitato alle procedure di gara.

L'Amministrazione comunicherà l'esito del procedimento di rinnovo all'operatore economico e la durata dell'iscrizione decorre dal giorno del nuovo accreditamento.

L'Amministrazione si riserva di cancellare dall'elenco l'operatore economico *"accreditato non confermato"* nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro 45 giorni successivi alla data di scadenza dell'iscrizione.

#### **11.2 Estensione**

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove requisiti speciali dichiarati in fase di iscrizione lo consentano.

L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l'accesso alla propria area personale.

Dell'avvenuta estensione dell'iscrizione sarà data comunicazione tramite PEC all'operatore economico e la scadenza resta ferma a quella dell'iscrizione precedente.

### **Art. 12 – Scelta degli operatori economici da invitare**

L'inserimento nell'Albo non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

Gli operatori economici iscritti nell'Albo nulla potranno pretendere, qualora nel corso del periodo di validità del medesimo, l'Ente non dia corso ad acquisizioni per la categoria di specializzazione rispetto alla quale risultino iscritte ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero Albo.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa.

Per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure d'appalto sarà utilizzato criterio del sorteggio che sarà effettuato dalla piattaforma.

Per procedure di particolare rilevanza, l'Amministrazione si riserva di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti, sempre nel rispetto delle norme e dei principi del codice.

L'Adsp è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 3.

In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.

Resta ferma la facoltà dell'AdSP di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri/ulteriori operatori economici ritenuti idonei quando si tratti di affidamenti che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di operatori economici atti a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

#### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali degli operatori economici saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione - ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 - unicamente per le finalità di partecipazione alla presente procedura nonché di accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione all'Albo.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

Ciascun interessato, con riferimento al trattamento dei propri dati personali, gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR ai quali si fa espresso rinvio. In ragione di ciò potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (ove la normativa specifica lo consenta).

L'interessato - qualora ritenga che i propri dati siano trattati difformemente da quanto previsto nel GDPR - ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57 del Regolamento medesimo.

L'AdSP assicura di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza.

#### **Art. 14 – Gestore del sistema informatico dell'Albo**

Il gestore del sistema informatico dell'Albo per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona ([www.net4market.com](http://www.net4market.com) - mail: [info@csamed.it](mailto:info@csamed.it)). Il gestore controlla il funzionamento del sistema informatico, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. E' inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 15 – Avvertenze**

Il proprio account, cioè email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

#### **Art. 16 – Controversie**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR Puglia – Sez. LECCE.

#### **Art. 17 – Disposizioni finali**

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'Amministrazione si riserva di annullare il presente Albo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dandone comunicazione agli interessati, senza che spetti a questi ultimi, rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

#### **Art. 18 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, semplificazione, tutela della privacy ed al Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

#### **Art. 19 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento per la tenuta e gestione dell'Albo è il **Dirigente della direzione Legale e contenzioso/Gare e contratti**.

Allegati:

1. Scheda A – Dichiarazioni integrative beni e servizi;
2. Scheda B - Dichiarazioni integrative servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;
3. Scheda C - Dichiarazioni integrative lavori.

**F.to Il Presidente**  
**Prof. Avv. Sergio PRETE (\*)**

(\*) *Originale firmato e custodito agli atti dell'AdSP del Mar Ionio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".*